



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.10.2023
COM(2023) 587 final

2023/0359 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda alcuni stock ittici di acque profonde

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Tutti i regolamenti che fissano le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ relativo alla politica comune della pesca ("regolamento di base") stabilisce gli obiettivi per i limiti di cattura e dello sforzo di pesca al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'UE. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato i regolamenti (UE) 2018/973² e (UE) 2019/472³ che istituiscono piani pluriennali per il Mare del Nord e per le acque occidentali, precisando, per alcuni stock, come conseguire tali obiettivi al momento di fissare i limiti di cattura.

Le possibilità di pesca devono essere fissate ogni anno per la maggior parte degli stock e ogni due o tre anni per determinati stock.

Alcune delle possibilità di pesca devono essere stabilite dall'UE mentre altre devono essere stabilite a seguito di consultazioni multilaterali o bilaterali con paesi terzi. Sia le possibilità di pesca stabilite dall'UE che quelle stabilite a seguito di consultazioni multilaterali o bilaterali sono ripartite tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa.

Scopo della presente proposta è fissare le possibilità di pesca per alcuni stock, in particolare:

- gli stock per i quali le possibilità di pesca sono stabilite dall'UE;
- gli stock che sono: i) gestiti congiuntamente con il Regno Unito nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali, compresi gli stock di acque profonde in tali zone; ii) gestiti congiuntamente con la Norvegia e il Regno Unito nel Mare del Nord; iii) gestiti congiuntamente con la Norvegia nello Skagerrak-Kattegat; o iv) oggetto di consultazioni con gli Stati costieri della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);
- gli stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP); e
- gli stock nelle acque di paesi terzi.

Nella presente proposta alcune possibilità di pesca recano l'annotazione "pm" (pro memoria) perché:

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

³ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

- i pareri scientifici su alcuni stock gestiti autonomamente dall'UE non erano ancora disponibili al momento della sua adozione; o
- alcuni limiti di cattura e altre raccomandazioni delle ORGP pertinenti sono in attesa di definizione, in quanto le rispettive riunioni annuali non si sono ancora svolte; o
- non sono ancora disponibili i dati riguardanti i) gli stock nelle acque di paesi terzi, ii) gli stock gestiti congiuntamente con paesi terzi e iii) le possibilità di pesca scambiate con paesi terzi, in attesa della conclusione di consultazioni multilaterali o bilaterali con alcuni paesi terzi.

Metodo adottato per la fissazione delle possibilità di pesca

La Commissione pubblica annualmente una comunicazione che offre una panoramica dello stato degli stock basata sui pareri scientifici e illustra l'approccio con cui sono proposte le possibilità di pesca. L'ultima comunicazione annuale s'intitola "*Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2024*" (COM(2023) 303).

La Commissione propone possibilità di pesca basate su pareri scientifici e in linea con l'approccio delineato nella comunicazione annuale.

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, in risposta alla richiesta della Commissione, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato i suoi pareri scientifici annuali o pluriennali su diversi stock gestiti autonomamente dall'UE oggetto della presente proposta⁴.

Il parere scientifico del CIEM dipende essenzialmente dai dati:

i) per gli stock per i quali sono disponibili serie complete di dati che consentono valutazioni analitiche complete, basate sull'età e sulla lunghezza, il CIEM elabora stime sulle dimensioni degli stock e previsioni sul modo in cui i vari scenari di sfruttamento incideranno su tali dimensioni (tabelle degli scenari di cattura). Su tale base, il CIEM stima gli adeguamenti delle possibilità di pesca che porteranno lo stock a un livello in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY - *maximum sustainable yield*);

ii) per gli stock per i quali sono disponibili meno dati, il CIEM non fornisce scenari di cattura, ma individua tendenze a più lungo termine per quanto riguarda il reclutamento, la biomassa e la mortalità per pesca. Su tale base, il CIEM stima le possibilità di pesca in linea con l'MSY, partendo da indicatori proxy; e

iii) per altri stock per i quali sono disponibili pochi dati, il CIEM si basa sull'approccio precauzionale e applica una determinata metodologia⁵ per la formulazione di un parere sul livello delle possibilità di pesca.

Per gli stock di cui ai punti i) e ii), le valutazioni del CIEM e i relativi pareri sono denominati, rispettivamente, "valutazioni analitiche" e "pareri MSY". Per gli stock di cui al punto iii), le valutazioni e i relativi pareri sono invece denominati "valutazioni precauzionali" e "pareri precauzionali".

⁴ <https://www.ices.dk/advice/Pages/Latest-Advice.aspx>.

⁵ Cfr., in particolare, il documento "*ICES approach to advice on fishing opportunities*"; <https://doi.org/10.17895/ices.advice.22240624.v1>.

Per gli stock di cui al punto i), il CIEM pubblica un parere annuale; per gli stock di cui ai punti ii) e iii), invece, il CIEM non effettua una valutazione e non pubblica pareri su base annuale.

Per gli stock di cui al punto ii), il CIEM valuta tendenze a più lungo termine, perché ritiene che la situazione valutata dello stock non subirà modifiche sostanziali durante il periodo oggetto del parere. Per gli stock di cui al punto iii), il CIEM applica un approccio precauzionale. Per gli stock di cui ai punti ii) e iii), il parere pubblicato dal CIEM è il miglior parere scientifico disponibile per l'intero periodo di riferimento. Per gli stock gestiti autonomamente dall'UE per i quali il CIEM pubblica un parere che rimane valido per diversi anni, la Commissione propone pertanto di fissare il totale annuo delle catture (TAC) per l'intero periodo oggetto del parere, vale a dire un periodo che va da due a tre anni (TAC pluriennali).

Le possibilità di pesca per gli stock gestiti autonomamente dall'UE per i quali non sono ancora disponibili pareri scientifici saranno proposte non appena questi saranno disponibili.

Analogamente, le possibilità di pesca per gli altri stock saranno proposte in base all'esito delle consultazioni con i paesi terzi o delle riunioni annuali delle ORGP. In relazione a tali consultazioni e riunioni annuali, la Commissione propone, conformemente all'approccio delineato nella comunicazione annuale, le posizioni dell'UE da esprimere a nome dell'UE, che saranno adottate dal Consiglio. Per le consultazioni bilaterali con il Regno Unito sugli stock condivisi e per le riunioni annuali delle ORGP, la Commissione propone le specifiche delle posizioni pluriennali⁶, che saranno adottate dal Consiglio.

⁶ Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).
Decisione (UE) 2019/865 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) e che abroga la decisione del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della NEAFC (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 60).
Decisione (UE) 2019/868 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che abroga la decisione dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'ICCAT (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 78).
Decisione (UE) 2019/867 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e che abroga la decisione del 24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CCAMLR (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 72).
Decisione (UE) 2019/860 del Consiglio, del 14 maggio 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della IOTC (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 33).
Decisione (UE) 2019/859 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'SPRFMO (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 27).
Decisione (UE) 2019/812 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) e della riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della IATTC (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 13).

Se le consultazioni sono in corso e le riunioni annuali delle ORGP non si sono ancora svolte o se i pareri scientifici non sono ancora disponibili, il testo corrispondente dei considerando e delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio⁷ è inserito tra parentesi quadre e le possibilità di pesca sono indicate con "pm".

Dopo la conclusione delle consultazioni con i paesi terzi e lo svolgimento delle riunioni annuali delle ORGP responsabili o una volta disponibili i pareri scientifici più recenti, la presente proposta sarà aggiornata mediante documenti informali dei servizi della Commissione, che ne diventeranno parte integrante.

I TAC per gli stock di acque profonde condivisi con il Regno Unito per il 2024 sono stati inclusi nel regolamento (UE) 2023/194, ma con la dicitura "da fissare". La presente proposta intende pertanto modificare il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda tali TAC. I TAC per questi stock saranno proposti dopo la conclusione delle consultazioni tra l'UE e il Regno Unito per il 2024.

Obbligo di sbarco

Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di base, dal 1° gennaio 2019 tutti gli stock per i quali esistono limiti di cattura sono soggetti all'obbligo di sbarco. Ciò significa che tutte le catture dovrebbero essere salpate e tenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai

Decisione (UE) 2019/861 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della SEAFO (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 38).

Decisione (UE) 2019/862 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori del WCPFC (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 44).

Decisione (UE) 2019/866 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito di tale conferenza annuale (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 66).

Decisione (UE) 2019/858 del Consiglio, del 14 maggio 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella riunione delle parti del SIOFA (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 21).

Decisione (UE) 2019/863 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), e che abroga la decisione del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della NAFO (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 49).

Decisione (UE) 2019/824 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CCSBT (GU L 134 del 22.5.2019, pag. 19).

Decisione (UE) 2019/859 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'SPRFMO (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 27).

⁷ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

contingenti, se del caso. Il regolamento di base tuttavia prevede alcune esenzioni a tale obbligo. Basandosi su raccomandazioni comuni formulate dagli Stati membri, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che precisano le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca e che autorizzano i rigetti sulla base di esenzioni de minimis o di esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza.

Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco e conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di base, le possibilità di pesca proposte devono riferirsi non più al quantitativo sbarcato, ma a quello catturato, dal momento che in linea di principio i rigetti non sono più autorizzati. Le possibilità di pesca proposte sono inoltre fissate conformemente ad altre disposizioni pertinenti, segnatamente l'articolo 16, paragrafo 1, riguardante il principio della stabilità relativa e l'articolo 16, paragrafo 4, che fa riferimento agli obiettivi della PCP e alle norme pertinenti dei piani pluriennali.

Tenendo conto dell'applicazione dell'obbligo di sbarco, la presente proposta della Commissione riguardante i TAC si basa sul parere formulato dal CIEM sulle catture. I contingenti dell'UE proposti tengono conto dei rigetti previsti in base alle deroghe istituite; tali quantitativi non saranno sbarcati né imputati ai contingenti e saranno pertanto detratti dai contingenti dell'UE. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti delegati che precisano le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel 2024, nella presente proposta i contingenti dell'UE sono indicati come "pm". Inoltre, per gli stock per i quali il CIEM fornisce solo un parere sugli sbarchi, la Commissione propone TAC sulla base di tale parere.

Flessibilità interannuale

Occorre tener conto anche dei collegamenti esistenti tra il regolamento di base e il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio⁸. Gli articoli 3 e 4 di quest'ultimo prevedono una flessibilità interannuale per i contingenti degli stock sia precauzionali che analitici. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, nel fissare i TAC il Consiglio deve decidere a quali stock non si applicheranno gli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in particolare in base alle loro condizioni biologiche. La Commissione propone di escludere la flessibilità interannuale ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 per gli stock analitici con biomassa inferiore al valore B_{lim} ⁹ e per gli stock precauzionali per i quali il CIEM raccomanda di azzerare le catture o di sospendere la pesca mirata.

L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base prevede un'ulteriore flessibilità interannuale per i contingenti. Tuttavia, per evitare un'eccessiva flessibilità che comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base non dovrebbero applicarsi cumulativamente.

La flessibilità interannuale per i contingenti di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base dovrebbe inoltre essere esclusa qualora essa comprometta il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare: i) per gli stock analitici con biomassa inferiore al B_{lim} e per i quali saranno consentite solo catture accessorie o attività di pesca scientifica; e ii) per gli stock precauzionali per i quali saranno autorizzate solo tali attività di pesca. La flessibilità

⁸ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

⁹ I piani pluriennali definiscono il "Blim" come il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock al di sotto del quale la capacità riproduttiva potrebbe ridursi.

interannuale dovrebbe infine essere esclusa per gli stock per i quali l'UE e il paese terzo o i paesi terzi interessati non ne abbiano concordato l'applicazione o ne abbiano escluso l'applicazione sulla base dello stato biologico degli stock.

Possibilità di pesca proposte e spiegazione

Stock per i quali l'UE decide autonomamente

TAC	Codice TAC	TAC proposto per il 2024 e, se specificato, anche per il 2025 o il 2026 (in tonnellate)	Scostamento del TAC proposto rispetto al 2023	Spiegazione
Lepidorombi nelle zone 8c, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	LEZ/8C3411	3 622	+11 %	Il CIEM fornisce un parere MSY ¹⁰ per due specie diverse di lepidorombi in questa zona, il <i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> e il <i>Lepidorhombus Boscii</i> . La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY e con il valore F_{MSY} ¹¹ per entrambe le specie.
Rane pescatrici nelle zone 8c, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	ANF/8C3411	4 650	+7 %	Il CIEM fornisce un parere MSY ¹² per due specie diverse di rane pescatrici in questa zona, il rospo (<i>Lophius budegassa</i>) e la rana pescatrice (<i>Lophius piscatorius</i>). La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY e con il valore F_{MSY} per entrambe le specie.
Merlano nella zona 8	WHG/08.	Per il 2024 e il 2025: 1 347	-41 %	Per questo stock il CIEM fornisce ora un parere MSY ¹³ . L'ultimo parere pubblicato dal CIEM è valido per il 2024 e il 2025. La Commissione propone di fissare i TAC per il 2024 e il 2025 in linea con il parere MSY.

¹⁰ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21840942.v1>.

<https://doi.org/10.17895/ices.advice.21840912.v1>.

¹¹ Nei piani pluriennali si definisce "valore F_{MSY} " il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo al rendimento massimo sostenibile di lungo termine.

¹² <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21840726.v1>.

<https://doi.org/10.17895/ices.advice.21840951.v1>.

¹³ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21864336.v1>.

TAC	Codice TAC	TAC proposto per il 2024 e, se specificato, anche per il 2025 o il 2026 (in tonnellate)	Scostamento del TAC proposto rispetto al 2023	Spiegazione
Nasello nelle zone 8c, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	HKE/8C3411	17 445	+10 %	Per questo stock il CIEM fornisce un parere MSY ¹⁴ . La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY e con il valore più alto all'interno dell'intervallo F_{MSY} (F_{MSY} superiore). Propone di fissare il TAC in linea con l' F_{MSY} superiore conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del piano pluriennale per le acque occidentali, tenendo conto del fatto che alla fine del 2022 il CIEM ha concluso che il nasello è stato la specie più limitante nella pesca multispecifica ¹⁵ .
Scampo nella zona 8c, unità funzionale 25	NEP/8CU25	Per il 2024 e il 2025: 0	rinnovo	Per questo stock il CIEM fornisce un parere MSY ¹⁶ . La Commissione propone di fissare i TAC per il 2024 e il 2025 in linea con il parere MSY.
Scampo nella zona 8c, unità funzionale 31	NEP/8CU31	12,4	-27 %	Per questo stock il CIEM fornisce un parere MSY ¹⁷ . La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY.
Passera di mare nel Kattegat	PLE/03AS.	2 349	+19 %	Per questo stock il CIEM fornisce un parere MSY ¹⁸ . Il TAC in questione rappresenta una percentuale (22 %) del quantitativo proposto nel parere del CIEM per la passera di mare nel Kattegat, negli Stretti di Belt e nell'Øresund. Tale dato si basa sulla distribuzione delle catture nel 2023 indicata nel parere del CIEM. La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY e con il valore più basso all'interno dell'intervallo F_{MSY} (F_{MSY} inferiore). Propone di fissare il TAC in linea con l' F_{MSY} inferiore in quanto in questo tipo di pesca il merluzzo bianco, per il quale il parere raccomanda di non effettuare catture, costituisce una cattura accessoria.

¹⁴ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21840897.v1>.

¹⁵ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21532947.v1>.

¹⁶ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.19453487.v2>.

¹⁷ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21840969.v1>.

¹⁸ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820533.v1>.

TAC	Codice TAC	TAC proposto per il 2024 e, se specificato, anche per il 2025 o il 2026 (in tonnellate)	Scostamento del TAC proposto rispetto al 2023	Spiegazione
Passera di mare nelle zone 7b e 7c	PLE/7BC.	Per il 2024, il 2025 e il 2026: 15	-21 %	Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e, per questo stock, fornisce un parere precauzionale ¹⁹ . L'ultimo parere pubblicato dal CIEM è valido per il 2024, il 2025 e il 2026. La Commissione propone di fissare i TAC per il 2024, il 2025 e il 2026 in linea con il parere precauzionale.
Passera di mare nelle zone 8, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	PLE/8/3411	Per il 2024 e il 2025: 124	-20 %	Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e, per questo stock, fornisce un parere precauzionale ²⁰ . L'ultimo parere pubblicato dal CIEM è valido per il 2024 e il 2025. La Commissione propone di fissare i TAC per il 2024 e il 2025 in linea con il parere precauzionale.
Merluzzo giallo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e	POL/8ABDE.	Per il 2024 e il 2025: 698	-53 %	Il parere del CIEM riguarda tre TAC, quello indicato in questa riga e quelli nelle due righe seguenti. Per questo stock il CIEM fornisce ora un parere MSY ²¹ . L'ultimo parere pubblicato dal CIEM è valido per il 2024 e il 2025. La Commissione propone di fissare i TAC per il 2024 e il 2025 in linea con il parere MSY.
Merluzzo giallo nella zona 8c	POL/08C.	Per il 2024 e il 2025: 78	-53 %	Come sopra
Merluzzo giallo nelle zone 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	POL/9/3411	Per il 2024 e il 2025: 96	-53 %	Come sopra

¹⁹ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21840984.v1>.

²⁰ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21841002.v1>.

²¹ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21841014.v1>.

TAC	Codice TAC	TAC proposto per il 2024 e, se specificato, anche per il 2025 o il 2026 (in tonnellate)	Scostamento del TAC proposto rispetto al 2023	Spiegazione
Sogliola nelle zone 7b e 7c	SOL/7BC.	Per il 2024, il 2025 e il 2026: 15	-21 %	Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e, per questo stock, fornisce un parere precauzionale ²² . L'ultimo parere pubblicato dal CIEM è valido per il 2024, il 2025 e il 2026. La Commissione propone di fissare i TAC per il 2024, il 2025 e il 2026 in linea con il parere precauzionale.
Sogliola nelle zone 8a e 8b	SOL/8AB.	2 489	-7 %	Per questo stock il CIEM fornisce un parere MSY ²³ . La Commissione propone di fissare il TAC conformemente al parere MSY e al valore F_{MSY} .
Sogliole nelle zone 8c, 8d, 8e, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	SOO/8CDE34	Per il 2024 e il 2025: 435	-33 %	Il TAC riguarda tre specie di sogliola in questa zona, la <i>Solea solea</i> e altre due. Il CIEM fornisce un parere MSY ²⁴ solo per la <i>Solea solea</i> in questa zona. L'ultimo parere pubblicato dal CIEM è valido per il 2024 e il 2025. Per il 2024 e il 2025 la Commissione propone di fissare TAC distinti (sotto-TAC) per la <i>Solea solea</i> , in linea con il parere MSY. Propone inoltre di fissare i TAC in linea con il parere sulla <i>Solea solea</i> e tenendo conto delle catture specifiche per specie (48 % di <i>Solea solea</i> e 52 % di altre specie di sogliola). La cifra proposta è calcolata in base alle quote di cattura nel periodo 2020-2022 indicate nel parere del CIEM.
Suri/sugarelli nella zona 9	JAX/09.	173 873	+5 %	Per questo stock il CIEM fornisce un parere MSY ²⁵ . La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY.

²² <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21840984.v1>.

²³ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21864309.v1>.

²⁴ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21864312.v1>.

²⁵ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21907971.v1>.

TAC	Codice TAC	TAC proposto per il 2024 e, se specificato, anche per il 2025 o il 2026 (in tonnellate)	Scostamento del TAC proposto rispetto al 2023	Spiegazione
Spigola nelle zone 8a e 8b	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Per questo stock il CIEM fornisce un parere MSY ²⁶ . La Commissione propone di ridurre il limite di cattura per la pesca ricreativa a un esemplare al giorno. Propone inoltre che la Francia e la Spagna fissino limiti di cattura per la pesca commerciale al di sotto del livello corrispondente al valore F_{MSY} , ridotto proporzionalmente per tener conto della riduzione della biomassa (1 906 tonnellate).

Stock elencati nell'allegato 36, tabella F, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

La Commissione propone possibilità di pesca anche per determinati stock elencati nell'allegato 36, tabella F, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra²⁷ ("accordo sugli scambi e la cooperazione"). Tale allegato elenca gli stock presenti unicamente nelle acque di una parte.

TAC	Codice TAC	TAC proposto per il 2024 (in tonnellate)	Scostamento del TAC proposto rispetto al 2023	Spiegazione
-----	------------	--	---	-------------

²⁶ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21840756.v1>.

²⁷ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

TAC	Codice TAC	TAC proposto per il 2024 (in tonnellate)	Scostamento del TAC proposto rispetto al 2023	Spiegazione
Razza ondulata nella zona 8 - TAC rientrante nel TAC per le razze nelle zone 8 e 9 ²⁸	RJU/8-C. - TAC nell'ambito di SRX/89-C.	33	rinnovo	Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e, per questo stock, fornisce un parere precauzionale ²⁹ . L'ultimo parere pubblicato dal CIEM è valido per il 2023 e il 2024. La Commissione propone di fissare il TAC per il 2024 allo stesso livello fissato dal Consiglio nel 2022 sulla base del parere valido per il 2023 e il 2024.
Razza ondulata nella zona 9 - TAC rientrante nel TAC per le razze nelle zone 8 e 9	RJU/9-C. - TAC nell'ambito di SRX/89-C.	50	rinnovo	Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e, per questo stock, fornisce un parere precauzionale ³⁰ . L'ultimo parere pubblicato dal CIEM è valido per il 2023 e il 2024. La Commissione propone di fissare il TAC per il 2024 allo stesso livello fissato dal Consiglio nel 2022 sulla base del parere valido per il 2023 e il 2024.

Anguilla

Il CIEM fornisce un parere per tutto l'areale naturale dell'anguilla (*Anguilla anguilla*), che comprende l'Atlantico nord-orientale e il Mediterraneo. Considerato lo stato critico dell'anguilla, negli ultimi vent'anni il CIEM ha raccomandato di mantenere la mortalità antropogenica il più possibile prossima allo zero in tutto l'areale naturale dello stock. In particolare, nel novembre 2021 e nel novembre 2022 il CIEM³¹ aveva raccomandato di non effettuare catture di anguilla in nessun habitat quando si fosse applicato l'approccio precauzionale. Il parere riguardava le catture della pesca sia ricreativa che commerciale e includeva le catture di anguille cieche a fini di ripopolamento e acquacoltura. Secondo il parere del CIEM³² del 30 maggio 2022, inoltre, nonostante gli sforzi degli Stati membri non erano stati compiuti progressi complessivi nel conseguimento dell'obiettivo di migrazione del 40 % della biomassa di anguilla argentata in tutta l'Unione previsto dall'articolo 2,

²⁸ Stock di cui all'allegato 36, tabella F, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

²⁹ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.19754485.v1>.

³⁰ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.19754488.v1>.

³¹ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.19754491.v1>.

³² <https://doi.org/10.17895/ices.advice.7752>.

<https://doi.org/10.17895/ices.advice.19772374.v1>

<https://doi.org/10.17895/ices.advice.19902958>.

paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio³³. Il CIEM aveva infine raccomandato di concentrare gli sforzi sulle misure di conservazione, che per definizione hanno un'elevata probabilità di ridurre la mortalità e aumentare la migrazione. Il parere del CIEM per il 2024 sarà pubblicato il 1° novembre 2023.

Un periodo di chiusura della pesca dell'anguilla di tre mesi consecutivi è stato stabilito nei regolamenti sulle possibilità di pesca annuali per le acque marine e le acque salmastre dell'UE dell'Atlantico nord-orientale (dal 2018 al 2022) e per tutte le acque marine, le acque salmastre e le acque dolci del Mediterraneo (dal 2019 al 2022). Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio ha esteso a sei mesi il periodo di chiusura per qualsiasi attività di pesca dell'anguilla nelle acque marine e nelle acque salmastre dell'UE dell'Atlantico nord-orientale e del Mediterraneo e per i pescherecci dell'UE in tutte le acque marine del Mediterraneo. Si è infatti ritenuto che la chiusura di sei mesi potesse proteggere meglio lo stock rispetto alle misure nazionali e dell'UE attuate fino a quel momento. Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio ha inoltre vietato tutte le attività di pesca ricreativa dell'anguilla in tali acque.

Visto il perdurare dello stato critico dell'anguilla, la Commissione propone, per il 2024, di mantenere la chiusura semestrale e il divieto di pesca ricreativa dell'anguilla nelle acque marine e nelle acque salmastre dell'UE dell'Atlantico nord-orientale e in tutte le acque marine, le acque salmastre e le acque dolci del Mediterraneo. La presente proposta sarà aggiornata dopo la pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'anguilla nell'Atlantico nord-orientale e nel Mediterraneo per il 2024. Per tale anno la Commissione propone inoltre di precisare che la chiusura nell'Atlantico nord-orientale dovrebbe coprire il periodo di migrazione principale dell'anguilla nella rispettiva fase del ciclo vitale nella zona di pesca interessata e che nella sottozona CIEM 3 (Skagerrak-Kattegat e Mar Baltico) i periodi di chiusura dovrebbero essere concordati tra gli Stati membri interessati al fine di garantire la protezione dell'anguilla che migra dal Mar Baltico verso il Mare del Nord. La presente proposta sarà infine aggiornata dopo la riunione annuale del 2023 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), per tenere conto di eventuali misure supplementari per il Mediterraneo adottate in tale sede.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme della PCP.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'UE di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

³³ Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

- **Proporzionalità**

La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento di base, ai piani pluriennali applicabili e all'esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni annuali delle ORGP. A norma dell'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 17 del regolamento di base, gli Stati membri sono tenuti a decidere, per i pescherecci battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca loro assegnate conformemente a determinati criteri stabiliti nei suddetti articoli. Al momento di distribuire i contingenti ad essi assegnati secondo il modello socioeconomico di loro scelta, gli Stati membri si avvalgono quindi del margine di discrezionalità necessario per utilizzare le possibilità di pesca a loro disposizione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il regolamento è da considerarsi lo strumento più appropriato, in quanto esso consente di stabilire disposizioni direttamente applicabili agli Stati membri e agli operatori economici interessati. Ciò contribuirà a garantire che le prescrizioni siano applicate in modo tempestivo e armonizzato, determinando una maggiore certezza giuridica.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

a) Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

La Commissione ha consultato i portatori di interessi, in particolare tramite i consigli consultivi, sulla base della sua comunicazione annuale "*Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2024*".

b) Sintesi delle risposte e modo in cui esse sono state prese in considerazione

Nel rispondere alla suddetta comunicazione annuale i portatori di interessi hanno esposto i loro pareri sulla valutazione dello stato delle risorse effettuata dalla Commissione e sulle soluzioni adeguate da predisporre a livello di gestione. Nel formulare la presente proposta la Commissione ha tenuto conto di tali risposte.

- **Assunzione e uso di perizie**

I pareri del CIEM si basano su un quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM e sono formulati conformemente all'accordo quadro di partenariato con la Commissione.

L'obiettivo della PCP è riportare gli stock a livelli in grado di conseguire l'MSY e mantenerli a tali livelli. Si tratta di un obiettivo espressamente incluso nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, che ne dispone il raggiungimento "entro il 2020 per tutti gli stock". Si vuol così tener fede all'impegno assunto dall'UE in esito alle conclusioni del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione.

Per gli stock bersaglio del Mare del Nord e delle acque occidentali³⁴ le possibilità di pesca per cui esiste un parere MSY devono essere fissate sulla base dei piani pluriennali pertinenti, che definiscono intervalli di valori della mortalità per pesca che determinano l'MSY ("intervallo F_{MSY} ") e che, pertanto, offrono a determinate condizioni un certo grado di flessibilità. La Commissione ha chiesto al CIEM di formulare pareri scientifici che possano essere utilizzati per attuare la flessibilità, anche per valutare se siano soddisfatte le condizioni necessarie per avvalersi di tale flessibilità. L'intervallo superiore dei valori F_{MSY} può essere utilizzato per fissare i TAC se la biomassa dello stock in questione è superiore al valore $B_{trigger}$ e solo se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per:

- conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano pluriennale pertinente in caso di pesca multispecifica; o
- evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie; o
- limitare forti fluttuazioni da un anno all'altro.

L'MSY $B_{trigger}$ è il livello di biomassa al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione che permettano allo stock di ricostituirsi a livelli superiori a quello in grado di produrre a lungo termine l'MSY. Qualora la biomassa dello stock sia inferiore all'MSY $B_{trigger}$, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate a un livello corrispondente alla mortalità per pesca ridotto proporzionalmente per tener conto della riduzione della biomassa.

Ove disponibili, la presente proposta fa pertanto ricorso ai pareri MSY. In linea con gli obiettivi della PCP, i TAC proposti sulla base dei pareri MSY corrispondono al livello che, secondo tali pareri, garantirebbe il conseguimento dell'MSY. Tale approccio segue i principi illustrati nella comunicazione *"Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2024"*.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del piano pluriennale per il Mare del Nord e dell'articolo 4, paragrafo 7, del piano pluriennale per le acque occidentali, le possibilità di pesca per gli stock bersaglio dovrebbero essere fissate in ogni caso in modo da garantire che la probabilità che la biomassa scenda al di sotto del B_{lim} sia inferiore al 5 %. Nel suo parere MSY, se disponibile, il CIEM può indicare tale probabilità, a breve termine. Per far sì che tale probabilità si verifichi, può essere necessario ridurre di conseguenza la mortalità per pesca dello stock bersaglio o sospendere l'attività di pesca mirata.

Per gli stock bersaglio per i quali si dispone di pochi dati, il parere scientifico del CIEM fornisce orientamenti quantitativi sulle catture che sono stati utilizzati per stabilire il livello dei TAC proposti.

Anche per gli stock oggetto di catture accessorie nel Mare del Nord e nelle acque occidentali le possibilità di pesca devono essere fissate sulla base dei piani pluriennali pertinenti. I TAC per gli stock oggetto di catture accessorie sono proposti sulla base dei pareri MSY, se disponibili. Nel fissare le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie, è opportuno tenere conto anche di considerazioni legate alla pesca multispecifica.

Per gli stock oggetto di catture accessorie per i quali si dispone di pochi dati, i TAC sono proposti sulla base degli orientamenti quantitativi sulle catture indicati nel parere scientifico del CIEM.

³⁴ Stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del piano pluriennale per il Mare del Nord e le acque occidentali.

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

La presente proposta mira ad evitare approcci a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM abbia espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si riteneva che il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY fosse una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale, ma che non fosse possibile conseguire queste tre finalità separatamente.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock gestiti congiuntamente con paesi terzi, la presente proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca sono esaminati nelle fasi di preparazione e realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nel corso dei quali le possibilità di pesca dell'UE vengono fissate d'intesa con paesi terzi.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione delle procedure amministrative per le autorità dell'Unione o per le autorità pubbliche nazionali, in particolare per quanto riguarda i requisiti applicabili alla gestione dello sforzo.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il controllo e il rispetto delle norme saranno garantiti in conformità al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio³⁵.

³⁵ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda alcuni stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ impone l'adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi ed eventuali pareri dei consigli consultivi.
- (2) Il Consiglio dovrebbe adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.
- (3) È quindi opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.
- (4) Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di sbarco si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura, pur essendo possibili determinate esenzioni. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 la

³⁶ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Commissione adotta regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per attività di pesca specifiche.

- (5) È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Esse dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali. È opportuno che i quantitativi che, in deroga all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali. Inoltre, per gli stock per i quali il CIEM fornisce solo un parere sugli sbarchi, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate sulla base di tale parere.
- (6) I regolamenti (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ istituiscono piani pluriennali per il Mare del Nord e le acque occidentali. I piani pluriennali stabiliscono obiettivi e misure per la gestione a lungo termine degli stock che ne sono oggetto. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tali regolamenti (stock bersaglio) siano fissate conformemente all'intervallo di valori della mortalità per pesca che determinano il rendimento massimo sostenibile ("MSY" - *maximum sustainable yield*) ("intervallo F_{MSY} "), o a un livello inferiore, e conformemente alle misure di salvaguardia previste in detti regolamenti. Gli intervalli F_{MSY} sono stabiliti nei corrispondenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno fissare le possibilità di pesca per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o all'articolo 1, paragrafo 4, di tali regolamenti (stock oggetto di catture accessorie) conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito nei medesimi. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, di tali regolamenti nel fissare le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie è opportuno tenere conto anche di considerazioni legate alla pesca multispecifica.
- (7) Conformemente all'articolo 7 del piano pluriennale per il Mare del Nord e all'articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tali regolamenti è inferiore al valore limite di riferimento (B_{lim})³⁸, devono essere adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione delle attività di pesca mirate per lo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca per tali stock o per altri stock nelle attività di pesca.
- (8) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del piano pluriennale per il Mare del Nord e dell'articolo 4, paragrafo 7, del piano pluriennale per le acque occidentali, le possibilità di pesca per gli stock bersaglio dovrebbero essere fissate in ogni caso in modo da garantire che la probabilità che la biomassa scenda al di sotto del B_{lim} sia inferiore al 5 %. Per far sì che tale probabilità si verifichi, in alcuni casi può essere necessario ridurre di conseguenza la mortalità per pesca degli stock bersaglio o sospendere l'attività di pesca mirata.

³⁷ Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

³⁸ B_{lim} è il valore della biomassa al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva.

- (9) Se per alcuni stock il CIEM raccomanda di non effettuare catture, per gli stock bersaglio oggetto dei piani pluriennali per il Mare del Nord e le acque occidentali il CIEM osserva che per far sì che la probabilità che la biomassa scenda al di sotto del B_{lim} inferiore al 5 %: i) sarebbe necessario effettuare poche catture; ii) sarebbe necessario non effettuare affatto catture; o iii) azzerare le catture addirittura non basterebbe. Tuttavia, se i TAC fossero fissati ai livelli raccomandati, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbero luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (*choke species*). Per "specie a contingente limitante" s'intende una specie con una carenza di contingente che può indurre uno o più pescherecci a cessare l'attività di pesca pur disponendo ancora di contingenti per altre specie. Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti determinarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica rispettando l'MSY, è pertanto opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. I TAC per le catture accessorie dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare le catture accessorie degli stock in questione. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.
- (10) Per garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri che ne sono sprovvisti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili.
- (11) È opportuno che i TAC per il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹.
- (12) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per gli stock che non sono contemplati dal piano pluriennale per il Mare del Nord o dal piano pluriennale per le acque occidentali: i) qualora siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate in linea con la mortalità per pesca compatibile con l'MSY; e ii) qualora tali informazioni non siano disponibili le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate in linea con l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (13) Per alcuni stock il parere del CIEM rimane valido per diversi anni e costituisce il miglior parere scientifico disponibile per l'intero periodo di riferimento. In tali casi è opportuno fissare TAC annuali che coprano l'intero periodo oggetto del parere (TAC pluriennale). Tuttavia, qualora nel corso di tale periodo diventi disponibile un nuovo parere del CIEM, è opportuno garantire che il TAC pluriennale rimanga coerente con

³⁹ Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

il nuovo parere. È inoltre opportuno garantire che le detrazioni annuali dal valore raccomandato effettuate per far sì che le catture totali tengano conto delle esenzioni dall'obbligo di sbarco restino coerenti con i dati disponibili.

- (14) La spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 8a e 8b (Golfo di Biscaglia) è uno stock bersaglio nell'ambito del piano pluriennale per le acque occidentali. Secondo il parere del CIEM⁴⁰ per il 2024, la biomassa di tale stock è scesa al di sotto del valore $MSY B_{trigger}$ nel 2023 e secondo le previsioni continuerà a calare nel 2024 pur rimanendo al di sopra del B_{lim} . È pertanto opportuno adottare misure correttive adeguate per far sì che tale stock torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l'MSY. La Francia e la Spagna dovrebbero quindi garantire che le possibilità di pesca che esse sono tenute a fissare per tale stock per il 2024 si traducano in un livello di mortalità per pesca inferiore al valore F_{MSY} ⁴¹, ridotto proporzionalmente per tener conto della diminuzione della biomassa, e adottare misure supplementari conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Secondo il parere del CIEM per il 2024, le possibilità di pesca per le attività di pesca commerciale non dovrebbero pertanto superare le 1 906 tonnellate.
- (15) È opportuno rafforzare le misure che disciplinano la pesca ricreativa della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b, alla luce del notevole impatto di questa attività sulla biomassa di tale stock e tenuto conto della diminuzione della biomassa. Il limite di cattura dovrebbe pertanto essere ridotto a un pesce catturato e detenuto da uno stesso pescatore al giorno. È inoltre opportuno escludere l'uso di reti fisse, considerando la loro insufficiente selettività e la probabilità che esse catturino un numero di esemplari superiore al limite stabilito.
- (16) [Nel maggio 2022 il CIEM⁴² aveva constatato che, nonostante gli sforzi degli Stati membri per la ricostituzione dello stock di anguilla (*Anguilla anguilla*), non erano stati compiuti progressi complessivi nel conseguimento dell'obiettivo di migrazione del 40 % della biomassa di anguilla argentata in tutta l'Unione previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio⁴³ e non erano stati rilevati chiari modelli di mortalità. Nel novembre 2022 il CIEM⁴⁴ ha ribadito il parere secondo cui, applicando l'approccio precauzionale, non si sarebbero dovute effettuare catture di anguilla (*Anguilla anguilla*) in nessun habitat e in nessuna fase del ciclo vitale di questa specie in tutto il suo areale naturale, il quale comprende l'Atlantico nord-orientale e il Mediterraneo. Tale parere riguarda le catture della pesca sia ricreativa che commerciale e include le catture di anguille cieche a fini di ripopolamento e acquacoltura.] [Questo considerando sarà aggiornato dopo la pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'anguilla per il 2024.]
- (17) Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio⁴⁵ ha esteso a sei mesi il periodo di chiusura per qualsiasi attività di pesca commerciale dell'anguilla nelle acque marine e

⁴⁰ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21840756.v1>.

⁴¹ Per valore F_{MSY} s'intende il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo all'MSY di lungo termine.

⁴² <https://doi.org/10.17895/ices.advice.19902958>.

⁴³ Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

⁴⁴ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.19772374.v1>.

⁴⁵ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

nelle acque salmastre dell'Unione dell'Atlantico nord-orientale e del Mediterraneo e per i pescherecci dell'Unione in tutte le acque marine del Mediterraneo. Ha inoltre vietato tutte le attività di pesca ricreativa dell'anguilla in tali acque. Si è ritenuto che un periodo di chiusura di sei mesi avrebbe protetto meglio lo stock rispetto alle misure nazionali e dell'Unione che erano state attuate fino al 2022. Si è inoltre ritenuto che l'estensione del periodo di chiusura avrebbe consentito la prosecuzione delle misure di ripopolamento, contribuito alla ricostituzione dello stock di anguilla e agevolato ulteriormente il conseguimento dell'obiettivo di migrazione di almeno il 40 % di anguille argentate di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio. Dato il perdurare dello stato critico dell'anguilla, è opportuno mantenere tali misure anche nel 2024. [*Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'anguilla per il 2024.*]

- (18) Il periodo di migrazione dell'anguilla è influenzato da un'ampia gamma di fattori ambientali e biologici e può pertanto variare a seconda del ciclo vitale dell'anguilla e in funzione dell'habitat e della zona geografica, in particolare gli stretti. Può quindi rivelarsi opportuno fissare periodi di chiusura diversi, in particolare per le diverse zone di pesca di uno Stato membro e per i diversi tipi di attività di pesca all'interno di tali zone di pesca, al fine di tenere conto di tali elementi nonché dei modelli di migrazione temporale e geografica dell'anguilla nel ciclo vitale, rispettivamente, delle anguille cieche e delle anguille argentate. Gli Stati membri interessati dovrebbero determinare il rispettivo periodo o i rispettivi periodi di chiusura sulla base di tali elementi.
- (19) [Nel 2022, in occasione della sua 45^a riunione annuale, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione GFCM/45/2022/1 su un piano di gestione pluriennale per l'anguilla nel Mar Mediterraneo, che ha modificato la raccomandazione GFCM/42/2018/1. Le parti contraenti possono decidere di stabilire un periodo di chiusura di sei mesi consecutivi oppure dal 1° gennaio al 31 marzo più altri tre mesi da scegliere tra il 1° aprile e il 30 novembre conformemente al piano o ai piani di gestione per l'anguilla e ai modelli di migrazione temporale di tale specie. Il periodo di chiusura delle attività di pesca commerciale dell'anguilla e il divieto della pesca ricreativa si dovrebbero applicare a tutte le acque marine, le acque salmastre, tra cui estuari, lagune costiere e acque di transizione, e le acque dolci del Mediterraneo, conformemente alla raccomandazione GFCM/45/2022/1. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. Poiché la raccomandazione GFCM/45/2022/1 non si applica al Mar Nero e poiché il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l'anguilla ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007, è opportuno che le misure relative a tale specie non si applichino al Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM).] [*Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'CGPM del 2023.*]
- (20) [Nelle acque marine e nelle acque salmastre dell'Unione dell'Atlantico nord-orientale, il periodo o i periodi di chiusura dovrebbero coprire il periodo o i periodi principali di migrazione, rispettivamente, delle anguille cieche e delle anguille argentate. Tenuto conto delle implicazioni socioeconomiche potenzialmente gravi di una chiusura totale delle attività di pesca diretta delle anguille cieche e delle anguille argentate durante il periodo o i periodi principali di migrazione, in detti periodi gli Stati membri potrebbero autorizzare la pesca dell'anguilla per un mese. Per garantire una protezione efficace delle anguille argentate che migrano dal Mar Baltico al Mare del Nord, gli Stati membri costieri della sottozona CIEM 3 (Danimarca, Germania, Estonia,

Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia) dovrebbero concordare periodi di chiusura coerenti per le anguille argentate. Qualora gli Stati membri interessati non raggiungano un accordo, il periodo di chiusura per le anguille argentate nel Mar Baltico dovrebbe essere dal 1° agosto al 31 gennaio.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'anguilla per il 2024.]*

- (21) A norma del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio il ripopolamento dell'anguilla cieca è una misura di conservazione scelta da alcuni Stati membri nei loro piani di gestione dell'anguilla. Per consentire a tali Stati membri di continuare ad attuare questa misura, può essere necessario procedere a catture di anguille cieche nelle acque marine e nelle acque salmastre dell'Unione dell'Atlantico nord-orientale al momento opportuno dell'anno ed eventualmente durante il periodo o i periodi principali di migrazione. Durante il periodo o i periodi principali di migrazione, gli Stati membri possono pertanto autorizzare la prosecuzione della pesca dell'anguilla cieca per un mese in più. *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'anguilla per il 2024.]*
- (22) Nel suo parere per alcuni stock di elasmobranchi (squali e razze) il CIEM raccomanda di non effettuare catture a causa del cattivo stato di conservazione in cui versano questi stock. Tali elasmobranchi inoltre presentano tassi di sopravvivenza elevati in caso di rigetto in mare. Di conseguenza gli esemplari catturati di tali stock dovrebbero essere rigettati in mare anziché sbarcati, in quanto il rigetto non è ritenuto in grado di aumentare la mortalità per pesca in modo significativo, ma al contrario andrebbe a sostenere la conservazione di questi stock. La pesca di tali specie dovrebbe pertanto essere vietata in quanto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 l'obbligo di sbarco non si applica alle specie di cui è vietata la pesca. Gli esemplari di tali specie catturati accidentalmente non dovrebbero essere danneggiati e dovrebbero essere immediatamente rilasciati.
- (23) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno limitare totalmente le possibilità di pesca per tali specie tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- (24) Alla 12^a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Manila, 23-28 ottobre 2017), un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno prevedere la protezione di tali specie nel quadro dell'attività dei pescherecci dell'Unione che operano in tutte le acque e dei pescherecci di paesi terzi che operano nelle acque dell'Unione.
- (25) Al fine di utilizzare appieno le possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.
- (26) Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio⁴⁶ prevedono una flessibilità interannuale per i contingenti sia per gli stock precauzionali che per quelli analitici. Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei

⁴⁶ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

TAC il Consiglio deve decidere a quali stock non si applicheranno gli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in particolare in base al loro stato biologico. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre un'ulteriore flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Per evitare un'eccessiva flessibilità che comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP, la flessibilità interannuale dei contingenti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e la flessibilità di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n.1380/2013 non dovrebbero applicarsi cumulativamente. Infine la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base dovrebbe, se del caso, essere esclusa a seconda dello stato biologico degli stock.

- (27) Se un TAC è assegnato a un solo Stato membro, può essere opportuno conferire a tale Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la facoltà di determinare il livello del TAC in questione. Tale delega di potere è appropriata, a condizione che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro rispetti i principi e le norme della PCP. Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi e delle norme della PCP da parte di tale Stato membro, la Commissione valuta le informazioni trasmesse da quest'ultimo per determinare il livello di tale TAC e i dati su cui si basa tale determinazione.
- (28) È necessario stabilire le limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola nella Manica occidentale (divisione CIEM 7e) conformemente all'articolo 12 del piano pluriennale per le acque occidentali.
- (29) È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2024 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 e all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
- (30) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁴⁷, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.
- (31) [Nella sua riunione annuale del 2022 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC - *North-East Atlantic Fisheries Commission*) ha confermato le misure di conservazione per i due stock di scorfano (*Sebastes mentella*) (pelagici di acque superficiali e pelagici di acque profonde) nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, con le quali ha vietato la pesca diretta dei predetti stock e qualsiasi attività di sostegno. Al fine di ridurre al minimo le catture accessorie, la NEAFC ha inoltre vietato le attività di pesca nella zona di aggregazione degli scorfani. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. La NEAFC non ha adottato raccomandazioni per gli scorfani (*Sebastes* spp.) e per l'ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*)

⁴⁷ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

nelle sottozone CIEM 1 e 2. È pertanto opportuno fissare i contingenti dell'Unione in linea con la posizione da essa espressa in sede di NEAFC.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della NEAFC.]*

- (32) [Il contingente dell'Unione per l'ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2023 dovrebbe essere fissato a 1 711 tonnellate. Come proposto dall'Unione in sede di NEAFC, in linea con il parere del CIEM il livello di tale contingente dell'Unione corrisponde al 9,25 % del TAC 2023 per l'ippoglosso nero nelle sottozone CIEM 1 e 2, pari a 18 494 tonnellate.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della NEAFC.]*
- (33) [Il contingente dell'Unione per lo scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2023 dovrebbe essere fissato sulla base della media delle tre maggiori catture annuali di scorfano dell'Unione nelle acque internazionali delle sottozone 1 e 2 nel periodo 2013-2022.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della NEAFC.]*
- (34) [Lo sgombro (*Scomber scombrus*), il melù (*Micromesistius poutassou*) e l'aringa atlantico-scandinava (*Clupea harengus*) nell'Atlantico nord-orientale sono oggetto di consultazioni tra gli Stati costieri sulla gestione della pesca di questi stock. L'Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base della sua posizione approvata dal Consiglio il 20 ottobre 2022. Le consultazioni si sono concluse il 6 dicembre 2022. Le raccomandazioni della NEAFC relative alle misure di conservazione e di gestione di tali stock per il 2023 sono state adottate nel corso della riunione annuale della NEAFC del 2022. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito nelle raccomandazioni della NEAFC, dando unitamente attuazione alle altre disposizioni ivi contenute.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della NEAFC.]*
- (35) [Nella sua riunione annuale del 2022 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT - *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*) ha convenuto di mantenere, nel 2023, i TAC stabiliti nel 2022 per il pesce spada del Mediterraneo e dell'Atlantico settentrionale (*Xiphias gladius*), il tonno bianco del Mediterraneo (*Thunnus alalunga*), il marlin azzurro (*Makaira nigricans*), il marlin bianco (*Tetrapturus albidus*), il tonno albacora (*Thunnus albacares*), il tonno obeso (*Thunnus obesus*) e la verdesca (*Prionace glauca*). Per il 2023 l'ICCAT ha inoltre stabilito TAC per il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e per il pesce spada dell'Atlantico meridionale, rispettivamente pari a 40 570 e 10 000 tonnellate. L'ICCAT ha adottato contingenti anche per il tonno bianco del Mediterraneo per il 2023 e il 2024. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]*
- (36) [Per la prima volta l'ICCAT ha inoltre adottato una procedura di gestione per il tonno rosso dell'Atlantico. Questa misura mira a garantire una pesca a lungo termine, sostenibile e redditizia sia dello stock occidentale che dello stock dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo. La procedura di gestione attua gli obiettivi di gestione per il tonno rosso orientale e occidentale, compresa l'adozione di cicli di gestione di tre anni, e un calendario di attuazione fino al 2028. Il TAC previsto dalla procedura di gestione per il periodo 2023-2025 è pari a 40 570 tonnellate all'anno per lo stock dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo. È pertanto opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]*

- (37) [L'ICCAT ha adottato un piano di gestione per lo squalo mako dell'Atlantico meridionale (*Isurus oxyrinchus*) catturato nell'ambito di altre attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, a partire dal 2023, per contrastare immediatamente la pesca eccessiva e raggiungere gradualmente livelli di biomassa sufficienti per sostenere l'MSY. Il piano permette di tenere a bordo catture accessorie di squalo mako dell'Atlantico meridionale per un totale di 1 295 tonnellate, di cui 503 tonnellate per l'Unione. Secondo la raccomandazione dell'ICCAT, il limite di detenzione autorizzato non costituisce in alcun modo un diritto a lungo termine e non pregiudica eventuali ripartizioni future. È pertanto opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione stabilendo un TAC per le catture accessorie e un corrispondente contingente dell'Unione.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]*
- (38) [Al fine di ridurre la mortalità per pesca dei giovanili di tonno obeso e tonno albacora, l'ICCAT ha inoltre mantenuto un limite massimo di 300 dispositivi di concentrazione del pesce (*fish aggregating device* - FAD) per peschereccio nel 2023 e un periodo di divieto dell'uso dei FAD di settantadue giorni. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]*
- (39) [Nella sua riunione annuale del 2021 per il tonno bianco del Mediterraneo l'ICCAT ha adottato un piano di ricostituzione quindicennale, dal 2022 al 2036. Per il 2023 ha fissato a 2 500 tonnellate il TAC per tale specie. Nell'ottica dell'adozione di una procedura di gestione a lungo termine per tale stock, l'ICCAT, basandosi sulla norma di sfruttamento, ha inoltre stabilito un TAC di 37 801 tonnellate per l'alalunga dell'Atlantico settentrionale per il periodo 2022-2023. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]*
- (40) [Conformemente a varie raccomandazioni dell'ICCAT, l'Unione può chiedere di riportare una percentuale del proprio contingente inutilizzato degli stock presenti nella zona della convenzione ICCAT dal penultimo anno o dall'anno precedente a un determinato anno, secondo le norme stabilite dall'ICCAT per ciascuno stock. Tali raccomandazioni dovrebbero essere attuate quanto prima nel diritto dell'Unione sulla base della proposta della Commissione, in modo che gli Stati membri possano utilizzare i contingenti dell'Unione per gli stock dell'ICCAT nella loro totalità, secondo quanto previsto dall'ICCAT per il 2024.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]*
- (41) [I contingenti dell'Unione per gli stock nella zona della convenzione ICCAT per il 2023 sono stati adeguati durante la riunione annuale dell'ICCAT del novembre 2022 conformemente a varie raccomandazioni dell'ICCAT in base alle quali l'Unione è autorizzata, su richiesta, a riportare dal 2021 al 2023 una determinata percentuale del suo contingente inutilizzato di possibilità di pesca. I contingenti dei singoli Stati membri per tali stock per il 2023 dovrebbero tener conto dei riporti di contingenti inutilizzati dell'Unione autorizzati dall'ICCAT prima dell'inizio delle campagne di pesca per tali stock. I contingenti per l'alalunga del nord (*Thunnus alalunga*) (ALB/AN05N), l'alalunga australe (ALB/AS05N) e il tonno obeso (*Thunnus obesus*) nell'Oceano Atlantico (BET/ATLANT), per il pesce spada (*Xiphias gladius*) nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/AN05N) e per il pesce spada nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/AS05N) dovrebbero perciò rispecchiare tali adeguamenti, tenendo conto del principio della stabilità relativa. È inoltre opportuno mantenere alcune misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca al fine di

- rispettare gli impegni internazionali dell'Unione.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]*
- (42) [Nella sua riunione annuale del 2022, la Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR - *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*) ha adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2023. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CCAMLR.]*
- (43) Nella sua riunione annuale del 2023, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC - *Indian Ocean Tuna Commission*) ha mantenuto la limitazione della capacità di pesca, dell'uso dei FAD e del numero di navi d'appoggio e il limite di cattura per il tonno albacora nella sua zona di competenza. Per la prima volta la IOTC ha inoltre stabilito un limite di cattura per il tonno obeso in tale zona. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (44) La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO - *South Pacific Regional Fisheries Management Organisation*) si terrà dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024. È pertanto opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO funzionalmente collegate ai TAC siano provvisoriamente mantenute finché non si terrà la riunione annuale e finché non saranno stabiliti i TAC per il 2024.
- (45) Nella sua riunione annuale del 2023, la Commissione interamericana per i tonnidati tropicali (IATTC - *Inter-American Tropical Tuna Commission*) ha deciso di mantenere le misure attualmente applicabili alla zona della convenzione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (46) [Nella sua riunione annuale del 2022, la Commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT - *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*) ha confermato il TAC per il tonno australe (*Thunnus maccoyii*) per il 2023 adottato nella riunione annuale del 2020 per un periodo di tre anni (dal 2021 al 2023). È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CCSBT.]*
- (47) [Nella sua riunione annuale del 2022, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO - *South East Atlantic Fisheries Organisation*) ha deciso di mantenere nel 2023 la maggior parte dei TAC stabiliti per il 2022 per le specie che rientrano nel suo ambito di competenza fino alla riunione annuale del 2023.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della SEAFO.]*
- (48) [Nella sua riunione annuale del 2022, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC - *Western and Central Pacific Fisheries Commission*) ha deciso di mantenere le misure attualmente applicabili alla zona della convenzione WCPFC. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della WCPFC.]*
- (49) [Nel 2022, in occasione della sua 44^a riunione annuale, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO - *Northwest Atlantic Fisheries Organisation*) ha adottato possibilità di pesca per determinati stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO per il 2023. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della NAFO.]*

- (50) Nella sua 10^a riunione del 2023, l'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA - *Southern Indian Ocean Fisheries Agreement*) ha mantenuto le possibilità di pesca precedentemente adottate per gli stock contemplati dall'accordo. Ha inoltre adottato un limite per le catture accessorie di squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) e ha modificato i confini delle zone di gestione degli austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) di Del Cano e Williams Ridge, estendendo nel contempo i requisiti di osservazione e marcatura per gli austromerluzzi nel resto della zona dell'accordo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (51) A norma dell'articolo 498, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra⁴⁸ ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), l'Unione e il Regno Unito devono svolgere consultazioni con cadenza annuale per concordare, entro il 10 dicembre di ogni anno, i TAC per l'anno successivo per gli stock elencati nell'allegato 35 di tale accordo. Se tali TAC non sono concordati entro il 10 dicembre, le parti devono riprendere immediatamente le consultazioni con l'obiettivo costante di concordare i TAC, a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, di tale accordo.
- (52) [Nel 2022 l'Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni bilaterali sulla fissazione di un gran numero di TAC per il 2023 per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Alle consultazioni, svoltesi conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione ha partecipato sulla base delle specifiche della sua posizione, approvata dal Consiglio il 21 ottobre 2022 a norma dell'articolo 2 della decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio⁴⁹. Le consultazioni si sono concluse il 16 dicembre 2022 e il loro esito è stato riportato in un verbale scritto. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in tale verbale scritto e attuare nel diritto dell'Unione le altre misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, anch'esse stabilite nel predetto verbale.] [*Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.*]
- (53) [I TAC per gli stock condivisi di acque profonde elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione per il 2024 sono stati inclusi nel regolamento (UE) 2023/194, ma con la dicitura "da fissare". È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2023/194 e fissare le possibilità di pesca per tali stock al livello indicato nel verbale scritto delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione e il Regno Unito per il 2024.] [*Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.*]
- (54) [L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto che, alla luce del miglioramento constatato relativamente allo stato dello stock, lo spinarolo (*Squalus acanthias*) non dovrebbe più essere una specie vietata. Al fine di proteggere una componente di tale stock particolarmente vulnerabile alla mortalità per pesca, è comunque opportuno scoraggiare le attività di pesca diretta riguardante aggregazioni di femmine mature. A

⁴⁸ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

⁴⁹ Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).

tal fine, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di rispettare una taglia massima di 100 cm nella pesca mirata dello spinarolo. Questa misura è funzionalmente collegata al TAC dello stock in questione, in quanto senza di essa il livello del TAC, da solo, non garantirebbe una protezione sufficiente delle femmine da riproduzione, che costituiscono una parte particolarmente vulnerabile della popolazione. La taglia massima dovrebbe cessare di applicarsi alla data in cui diventa applicabile un atto delegato che introduce misure corrispondenti e disciplina il trattamento delle catture degli stock di taglia superiore a 100 cm.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.]*

- (55) [L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto un accesso reciproco nel 2023 per la pesca mirata di un totale iniziale di 280 tonnellate di alalunga del nord nelle zone economiche esclusive degli Stati membri e del Regno Unito. È escluso l'accesso alle zone di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.]*
- (56) [Le chiusure stagionali per la pesca dei cicerelli con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2a, 3a e nella sottozona CIEM 4 dovrebbero essere mantenute per consentire la protezione delle zone di riproduzione e la limitazione delle catture di giovanili.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.]*
- (57) [Nel 2022 l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno tenuto consultazioni trilaterali su sei stock condivisi e gestiti congiuntamente presenti nelle acque dell'Unione e nelle acque soggette alla giurisdizione del Regno Unito e della Norvegia, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca per il 2023. L'Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base della sua posizione approvata dal Consiglio il 20 ottobre 2022. Le consultazioni si sono concluse il 9 dicembre 2022 e il loro esito è stato riportato in un verbale concordato. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello convenuto con il Regno Unito e la Norvegia, unitamente alle altre misure stabilite nel verbale concordato.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia.]*
- (58) [Le misure correttive sul merluzzo bianco del Mare del Nord (*Gadus morhua*) concordate con il Regno Unito e la Norvegia nel 2022 sono mantenute per consentire la ricostituzione e la gestione sostenibile a lungo termine dello stock in linea con l'articolo 13 del piano pluriennale per il Mare del Nord.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia.]*
- (59) [Nel 2022 e nel 2023 l'Unione e la Norvegia hanno tenuto consultazioni bilaterali i) sugli stock condivisi e gestiti congiuntamente nello Skagerrak, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca per il 2023; ii) sull'accesso alle acque nel 2023; e iii) sugli scambi di possibilità di pesca per il 2023. L'Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base della sua posizione approvata dal Consiglio il 21 ottobre 2022. Le consultazioni si sono concluse il 16 marzo 2023 e il loro esito è stato riportato in due verbali concordati. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in tali verbali e attuare nel diritto dell'Unione le altre misure ivi previste.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia.]*

- (60) [Secondo la procedura prevista nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, e nel protocollo di attuazione dell'accordo⁵⁰, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2023. Il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2023 è stato riportato nei verbali della riunione della commissione mista tenutasi il 23 e 24 novembre 2022 a Bruxelles. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in detti verbali e tenendo conto dei trasferimenti alla Norvegia previsti nell'ambito dello scambio annuale di possibilità di pesca.] *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca.]*
- (61) Il trattato di Spitsbergen (Svalbard) del 9 febbraio 1920 ("trattato di Parigi del 1920") accorda a tutte le parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno alle Svalbard, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso è stata espressa in diverse note verbali indirizzate alla Norvegia, le ultime in data 26 febbraio 2021, 28 giugno 2021 e 1° agosto 2022. Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica (*Chionoecetes* spp.) attorno alla zona delle Svalbard, è opportuno fissare il numero dei pescherecci autorizzati a svolgere tali attività di pesca per far sì che lo sfruttamento della grancevola artica attorno alle Svalbard sia coerente con le norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che in questa zona esercita la sua sovranità e giurisdizione a norma delle disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e del trattato di Parigi del 1920. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2024. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.
- (62) [Un considerando e le disposizioni pertinenti sugli stock nell'Artico nord-orientale saranno inseriti in una fase successiva.]
- (63) Conformemente alla dichiarazione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, approvata a nome dell'Unione europea con la decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio⁵¹ è necessario fissare il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.
- (64) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni, per concedere giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato e per predisporre fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato

⁵⁰ GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3.

⁵¹ Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).

membro. La Commissione dovrebbe esercitare tali competenze conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵².

- (65) Poiché talune disposizioni dovrebbero essere applicate su base continuativa e allo scopo di evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine dell'anno precedente e la data di entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per l'anno successivo, è opportuno continuare ad applicare, all'inizio del 2025, le disposizioni del presente regolamento in materia di divieti e periodi di chiusura, fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2025. Per gli stessi motivi, le disposizioni che si applicheranno dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 o al 31 dicembre 2026 dovrebbero continuare ad applicarsi all'inizio del 2026 o del 2027 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca, rispettivamente, per il 2026 o il 2027.
- (66) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2024. Le disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca dovrebbero tuttavia applicarsi a decorrere dal 1° febbraio 2024. Le disposizioni sulle attività di pesca commerciale dell'anguilla nelle acque marine e nelle acque salmastre dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 e nelle acque salmastre adiacenti dell'Unione dovrebbero inoltre applicarsi a decorrere dal 1° aprile 2024, al fine di evitare la loro sovrapposizione con le disposizioni del regolamento (UE) 2023/194 sullo stesso oggetto. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (67) Alcune misure internazionali volte ad istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono state adottate alla fine del 2023 dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti e sono diventate applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi opportuno che le disposizioni del presente regolamento che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili in tale zona sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2023, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Inoltre, poiché la campagna di pesca degli austromerluzzi nella zona dell'accordo SIOFA va dal 1° dicembre al 30 novembre e i TAC per tale gruppo di specie sono fissati per un periodo che decorre dal 1° dicembre 2023, è opportuno che questi TAC si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai pescherecci battenti bandiera della parte contraente è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR e nella zona dell'accordo SIOFA.
- (68) Conformemente alle norme dell'ICCAT, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i loro pescherecci non utilizzino FAD nei quindici giorni precedenti l'inizio del periodo di chiusura, vale a dire dal 17 dicembre 2023 in poi. È quindi opportuno che la

⁵² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

disposizione del presente regolamento che attua tale misura nel diritto dell'Unione si applichi con effetto retroattivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) i limiti di cattura per il 2024 e, nei casi previsti dal presente regolamento, anche per il 2025 e il 2026;
 - b) i limiti dello sforzo di pesca per il 2024, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, che si applicano dal 1° febbraio 2024 al 31 gennaio 2025;
 - c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2024 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR e per determinati stock nella zona dell'accordo SIOFA.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
 - a) ai pescherecci dell'Unione; e
 - b) ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica anche:
 - a) ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento; e
 - b) alla pesca commerciale da riva, senza peschereccio.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) "peschereccio di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
- b) "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo;

- c) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;
- d) "totale ammissibile di catture" (TAC):
 - i) nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
 - ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
- e) "contingente": la quota di un TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) "valutazione analitica": la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, compresi gli indicatori proxy, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico;
- g) "TAC analitico": un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica;
- h) "TAC precauzionale": un TAC per il quale non è disponibile una valutazione analitica, ma è disponibile una valutazione basata sull'approccio precauzionale o non è disponibile alcuna valutazione;
- i) "dimensione di maglia": la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³;
- j) "registro della flotta peschereccia dell'Unione": il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- k) "giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- l) "boa strumentale": una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;
- m) "boa operativa": qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (*fish aggregating device*, FAD) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

⁵³ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

Articolo 4
Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano, per le zone, le definizioni seguenti:

- a) "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴;
- b) "Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) "Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
- d) "unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
 - 53° 30' N, 15° 00' O,
 - 53° 30' N, 11° 00' O,
 - 51° 30' N, 11° 00' O,
 - 51° 30' N, 13° 00' O,
 - 51° 00' N, 13° 00' O,
 - 51° 00' N, 15° 00' O;
- e) "unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
 - 43° 00' N, 9° 00' O,
 - 43° 00' N, 10° 00' O,
 - 43° 30' N, 10° 00' O,
 - 43° 30' N, 9° 00' O,
 - 44° 00' N, 9° 00' O,
 - 44° 00' N, 8° 00' O,
 - 43° 30' N, 8° 00' O;
- f) "unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
 - 43° 00' N, 8° 00' O,
 - 43° 00' N, 10° 00' O,
 - 42° 00' N, 10° 00' O,

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

- 42° 00' N, 8° 00' O;
- g) "unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
 - 42° 00' N, 8° 00' O,
 - 42° 00' N, 10° 00' O,
 - 38° 30' N, 10° 00' O,
 - 38° 30' N, 9° 00' O,
 - 40° 00' N, 9° 00' O,
 - 40° 00' N, 8° 00' O;
- h) "unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a": la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione CIEM 9a;
- i) "unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
 - 43° 30' N, 6° 00' O,
 - 44° 00' N, 6° 00' O,
 - 44° 00' N, 2° 00' O,
 - 43° 30' N, 2° 00' O;
- j) "Golfo di Cadice": la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48" O;
- k) "zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita nella convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico⁵⁵;
- l) "zone Copace" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶;
- m) "zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidati tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidati tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ("Convenzione di Antigua")⁵⁷;

⁵⁵ GU L 252 del 5.9.1981, pag. 27. L'Unione ha approvato la convenzione CCAMLR con la decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26).

⁵⁶ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

⁵⁷ GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24. L'Unione ha approvato la convenzione per il rafforzamento della IATTC con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidati tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

- n) "zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico⁵⁸;
- o) "zona di competenza della IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano⁵⁹;
- p) "zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰;
- q) "zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale⁶¹;
- r) "zona dell'accordo SIOFA" (accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale⁶²;
- s) "zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale⁶³;
- t) "zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale⁶⁴;

⁵⁸ GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34. L'Unione ha aderito all'ICCAT con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

⁵⁹ GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25. L'Unione ha aderito alla IOTC con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

⁶⁰ Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

⁶¹ GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40. L'Unione ha approvato la convenzione SEAFO con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

⁶² GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15. L'Unione ha approvato il SIOFA con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

⁶³ GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3. L'Unione ha approvato la convenzione SPRFMO con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

⁶⁴ GU L 32 del 4.2.2005, pag. 3. L'Unione ha aderito alla WCPFC con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

- u) "acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
- v) "zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC": la zona geografica delimitata dalle coordinate seguenti:
 - longitudine 150° O,
 - longitudine 130° O,
 - latitudine 4° S,
 - latitudine 50° S;
- w) "sottozone geografiche della CGPM": le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁵.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni a essi funzionalmente collegate sono indicati nell'allegato I.
2. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati dallo Stato costiero interessato a pescare nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento e nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 20 e nell'allegato V, parte A, del presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁶ e relative modalità di applicazione.
3. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati dallo Stato costiero interessato a pescare nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione del Regno Unito, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento e alle condizioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e relative modalità di applicazione.

⁶⁵ Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

⁶⁶ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

Articolo 6
TAC stabiliti dagli Stati membri

1. I TAC di cui all'allegato I del presente regolamento sono stabiliti dallo Stato membro interessato se specificato nel medesimo allegato.
2. I TAC di cui al paragrafo 1 che devono essere stabiliti da uno Stato membro:
 - a) sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
 - b) consentono di sfruttare lo stock:
 - i) in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile, nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o
 - ii) nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete.
3. Entro il 15 marzo 2024 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
 - a) i TAC da esso stabiliti;
 - b) i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione dei TAC;
 - c) informazioni particolareggiate riguardanti la conformità al paragrafo 2 dei TAC stabiliti.

Articolo 7
Condizioni per lo sbarco delle catture, comprese quelle accessorie

1. Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se:
 - a) sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è ancora esaurito; o
 - b) sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito.
2. Ai fini della deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 8
Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

1. Per tener conto dell'obbligo di sbarco e per mettere alcuni contingenti a disposizione degli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito ai paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC di cui all'allegato IA.
2. Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nel Mar Celtico (COD/7XAD34), per il merluzzo bianco a ovest della Scozia (COD/5BE6A), per il merlano nel Mare d'Irlanda (WHG/07A.) e per la

passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.) e il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia (WHG/56-14), assegnati a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti ("riserva comune"), aperta a partire dal 1° gennaio 2024. Gli Stati membri sprovvisti di contingente dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune fino al 31 marzo 2024.

3. I quantitativi prelevati dalla riserva comune per lo scambio di contingenti non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2024 i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune.
4. Gli Stati membri sprovvisti di un contingente forniscono in contropartita contingenti per gli stock elencati nell'allegato IA, parte C, a meno che lo Stato membro sprovvisto di contingente e lo Stato membro che contribuisce alla riserva comune non convengano diversamente.
5. I contingenti di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato sulla base di un tasso di cambio di mercato o di altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, il valore commerciale equivalente è calcolato sulla base dei prezzi medi dell'Unione dell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
6. Qualora il suddetto meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 non consenta agli Stati membri di coprire in ugual misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 9

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento le limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola nella divisione CIEM 7e sono definite nell'allegato II.
2. La Commissione può adottare un atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato in cui tale Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera e avente a bordo attrezzi regolamentati a trovarsi nella divisione CIEM 7e. La Commissione adotta tale atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. La Commissione può adottare un atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2024 e il 31 gennaio 2025 durante i quali un peschereccio può essere presente nella divisione CIEM 7e, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. Essa effettua tale assegnazione sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro in questione conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento.

[Gli articoli 10, 15, 16 e 18 del presente regolamento saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.]

[Articolo 10
Misure relative alla pesca della spigola
nelle divisioni CIEM 4b, 4c e 6a e nella sottozona CIEM 7

1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 oppure è vietato tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di spigola effettuate in tale zona.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva, senza peschereccio. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.
3. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2024 e dal 1° aprile al 31 dicembre 2024 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h è consentito pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:
 - a) con reti demersali⁶⁷, per catture accessorie inevitabili non superiori a 3,8 tonnellate per peschereccio e per anno e al 5 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;
 - b) con sciabiche⁶⁸, per catture accessorie inevitabili non superiori a 3,8 tonnellate per peschereccio e per anno e al 5 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;
 - c) con ami e palangari⁶⁹, per un massimo di 6,2 tonnellate per peschereccio;
 - d) con reti da posta fisse⁷⁰, per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,6 tonnellate per peschereccio.

La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.

La deroga di cui al primo comma, lettera d), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.

In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell'Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione che beneficiano della deroga in questione non aumentino.

⁶⁷ Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

⁶⁸ Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

⁶⁹ Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).

⁷⁰ Tutte le reti da posta fisse e le trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

4. I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra pescherecci.
5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, senza peschereccio, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:
 - a) dal 1° febbraio al 31 marzo 2024:
 - i) sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano;
 - ii) è vietato detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;
 - b) a gennaio e dal 1° aprile al 31 dicembre 2024:
 - i) non possono essere catturati né detenuti più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno;
 - ii) la taglia minima delle spigole detenute è di 42 cm;
 - iii) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.
6. Il paragrafo 5 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.]

Articolo 11

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b

1. La Francia e la Spagna garantiscono che le possibilità di pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b per le loro attività di pesca commerciale nel 2024 non superino complessivamente 1 906 tonnellate.
2. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b:
 - a) può essere catturato e detenuto al massimo un esemplare di spigola per pescatore al giorno;
 - b) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.
3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

[L'articolo 12 del presente regolamento sarà aggiornato dopo la pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'anguilla per il 2024.]

[Articolo 12

Misure relative alla pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9.

1. Il presente articolo si applica alle acque marine e alle acque salmastre dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 e alle acque salmastre adiacenti dell'Unione. Le acque salmastre comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione.
2. È vietato praticare attività di pesca commerciale dell'anguilla (*Anguilla anguilla*), come specie bersaglio o come cattura accessoria, in tutte le fasi del ciclo vitale di tale specie per un periodo di almeno sei mesi tra il 1° aprile 2024 e il 31 marzo 2025. A tal fine, ciascuno Stato membro interessato stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatto salvo quanto segue:

- a) se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire da una zona di pesca all'altra all'interno di uno stesso Stato membro per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell'anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale;
 - b) il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di almeno sei mesi, consecutivi o non consecutivi; e
 - c) il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 e con i piani nazionali di gestione in vigore e coprono il periodo o i periodi di migrazione principali dell'anguilla, compresi i rispettivi picchi, nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera c), per l'anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm, ciascuno Stato membro interessato può autorizzare la pesca durante il periodo di migrazione principale fino ad un massimo di 30 giorni. In tal caso lo Stato membro interessato stabilisce un'ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo.
 4. Per la sottozona CIEM 3, la deroga di cui al paragrafo 3 è concordata dagli Stati membri interessati in modo da garantire una protezione coerente ed efficace dell'anguilla che migra dal Mar Baltico al Mare del Nord. In mancanza di un accordo entro il 1° marzo 2024, il periodo di chiusura è compreso tra il 1° agosto 2024 e il 31 gennaio 2025 in Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia.
 5. In ulteriore deroga al paragrafo 2, lettera c), per l'anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm, ciascuno Stato membro interessato può autorizzare la pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 30 giorni. Ogni Stato membro interessato può inoltre autorizzare la pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 30 giorni supplementari esclusivamente a scopo di ripopolamento. In entrambi i casi lo Stato membro interessato stabilisce un'ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo.
 6. È vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.
 7. Ciascuno Stato membro interessato informa la Commissione:
 - a) entro il 1° marzo 2024, in merito al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 2 a 5, aggiungendo informazioni che giustificano la scelta di tale periodo o periodi;
 - b) entro due settimane dalla loro adozione, in merito alle misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 2 a 5.]

[L'articolo 13 del presente regolamento sarà aggiornato dopo la pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'anguilla per il 2024 e dopo la riunione annuale della CGPM del 2023.]

[Articolo 13

Misure relative alla pesca dell'anguilla nel Mar Mediterraneo

1. Il presente articolo si applica alle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM, alle acque salmastre e alle acque dolci. Le acque salmastre comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione.
2. È vietato praticare attività di pesca commerciale dell'anguilla, come specie bersaglio o come cattura accessoria accidentale, in tutte le fasi del ciclo vitale di tale specie per un periodo di almeno sei mesi. A tal fine, ciascuno Stato membro interessato stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatto salvo quanto segue:
 - a) se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire da una zona di pesca all'altra all'interno di uno stesso Stato membro per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell'anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale;
 - b) il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di sei mesi consecutivi o una durata totale di sei mesi, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3; e
 - c) il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli di migrazione temporale dell'anguilla nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.
3. Il periodo di chiusura va dal 1° gennaio al 31 marzo 2024 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato tra il 1° aprile e il 30 novembre 2024.
4. È vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.
5. Ciascuno Stato membro interessato informa la Commissione:
 - a) in merito al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 2 a 3, entro il 1° marzo 2024;
 - b) in merito alle misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 2 a 3, entro due settimane dalla loro adozione.]

Articolo 14

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
 - a) gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

- c) le riassegnazioni effettuate ai sensi degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;
 - d) gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - e) i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - f) le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti effettuati ai sensi degli articoli 21 e 49 del presente regolamento.
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato I del presente regolamento.
 3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
 4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

[Articolo 15

Periodi di chiusura della pesca per i cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli (*Ammodytes* spp.) con reti demersali, sciabiche o attrezzi trainati analoghi con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2024 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2024.]

[Articolo 16

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1. Le zone chiuse alle attività di pesca, esclusa la pesca con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell'allegato IV.
2. Ai pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche aventi una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e con palangari⁷¹ è vietata la pesca nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00" N e a sud della latitudine 61° 30' 00" N e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00" N e a est della longitudine 5° 00' 00" E.
3. In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone ivi indicate purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:

⁷¹ Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

- a) le loro catture di merluzzo bianco non rappresentino più del 5 % delle loro catture totali per bordata di pesca; si presume che i pescherecci la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non abbia superato il 5 % delle loro catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio, a condizione che essi continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;
 - b) sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre le catture di merluzzo bianco di almeno il 30 % rispetto alle catture effettuate da pescherecci che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP e, in caso di valutazione negativa, gli attrezzi in questione non sono più considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
 - c) per i pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano usati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:
 - i) pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;
 - ii) lima dei piombi rialzata (0,6 m);
 - iii) pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;
 - d) per i pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), siano usati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:
 - i) griglia di selezione orizzontale avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;
 - ii) pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
 - iii) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;
 - e) i pescherecci siano soggetti a piani nazionali intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco allo scopo di mantenere il livello di tali catture, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe, in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici; tali piani sono valutati, non oltre due mesi dalla loro attuazione, dallo CSTEP nel caso degli Stati membri e dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti nel caso dei paesi terzi e sono ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.
4. Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza dei pescherecci di cui al paragrafo 2 per garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

5. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.]

Articolo 17

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

1. I pescherecci dell'Unione che pescano nel Kattegat con reti a strascico⁷² aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:
- a) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;
 - b) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;
 - c) pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
 - d) un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che, per i pescherecci che tengono a bordo esclusivamente tale attrezzo, consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %.
2. I pescherecci dell'Unione che partecipano a un progetto gestito da uno Stato membro e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo conforme all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione l'elenco di tali pescherecci entro il 31 marzo 2024.
3. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 18

Specie vietate

1. I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:
- a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e della divisione 7d; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque dell'Unione della divisione 3a;
 - b) berice rosso (*Beryx splendens*) nella sottozona NAFO 6;
 - c) sagrì (*Centrophorus squamosus*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
 - d) squalo portoghese (*Centroscyrnus coelolepis*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

⁷² Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

- e) zigrino (*Dalatias licha*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
 - f) squalo becco d'uccello (*Deania calceus*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
 - g) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e della sottozona 5; e nelle acque dell'Unione delle sottozone 3, 9 e 10;
 - h) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
 - i) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangaro nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona 5; nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone da 6 a 8; e nelle acque internazionali delle sottozone 12 e 14;
 - j) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque;
 - k) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
 - l) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 6; e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 10;
 - m) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque;
 - n) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nel Mediterraneo.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 19

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 20

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell'allegato V, parte A.

2. Se, conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, uno Stato membro, previa notifica alla Commissione, trasferisce contingenti a un altro Stato membro nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento, tale operazione comporta, se del caso, un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca. Il numero totale di autorizzazioni previsto per ciascuna zona di pesca indicato nell'allegato V, parte A, del presente regolamento non può essere superato. Lo Stato membro che opera il trasferimento di autorizzazioni di pesca ne dà notifica alla Commissione contestualmente alla notifica a quest'ultima del trasferimento di contingenti.

Capo III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21

Trasferimenti e scambi di contingenti

1. Qualora le norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discuterne con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.
2. Non appena riceve tale notifica a norma del paragrafo 1, la Commissione può approvare la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Se approva la proposta, la Commissione esprime, senza indebito ritardo, il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio previsto di contingenti. Essa notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione.
3. La Commissione informa gli Stati membri di ogni trasferimento o scambio di contingente concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute o trasferite dallo Stato membro interessato nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi ad esso assegnati a decorrere dal momento in cui il trasferimento o lo scambio prende effetto a norma dell'accordo con la parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme dell'ORGP pertinente, a seconda dei casi. Tali trasferimenti e scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

[Le sezioni da 2 a 4 e da 8 a 9 del presente regolamento saranno aggiornate dopo le riunioni annuali delle ORGP.]

**[SEZIONE 2
ZONA DELLA CONVENZIONE NEAFC**

Articolo 22

Scorfano nel Mare di Irminger

1. Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate secondo il sistema WGS84:

Latitudine	Longitudine
63° 00' N	30° 00' O
61° 30' N	27° 35' O
60° 45' N	28° 45' O
62° 00' N	31°35' O
63° 00' N	30° 00' O

2. Ai pescherecci è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare nei porti dell'Unione, e ai pescherecci dell'Unione anche in porti di paesi terzi, scorfani atlantici pelagici di acque superficiali e di acque profonde (*Sebastes mentella*) del Mare di Irminger e delle acque adiacenti (sottozone CIEM 5, 12 e 14 e sottozone NAFO 1 e 2).
3. Ai pescherecci dell'Unione è vietato partecipare a operazioni di trasbordo riguardanti gli stock di cui al paragrafo 2.]

**[SEZIONE 3
ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT**

Articolo 23

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1. Il numero di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 2.
3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 3.
4. Il numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 4.

5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 5.
6. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord (*Thunnus alalunga*) come specie bersaglio ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2107 del Consiglio⁷³ è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.
7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza adibiti alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*) nella zona della convenzione ICCAT è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 8.

Articolo 24 *Pesca ricreativa*

Ove appropriato, gli Stati membri assegnano alla pesca ricreativa una quota specifica dei contingenti loro assegnati come indicato nell'allegato ID.

Articolo 25 *Squali*

1. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.
3. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (a eccezione dello *Sphyrna tiburo*) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. È vietato tenere a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
6. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squalo mako dell'Atlantico settentrionale (*Isurus oxyrinchus*) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

Articolo 26 *FAD per tonnidi tropicali*

1. L'uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 1° gennaio al 13 marzo 2024.

⁷³ Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

2. Dal 17 al 31 dicembre 2023 gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD. Ciascun peschereccio non utilizza mai più di 300 FAD con boe operative nella zona della convenzione ICCAT.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati storici sugli attrezzi di pesca calati intorno ai FAD dai rispettivi pescherecci a cianciolo entro il 30 giugno 2024. Se uno Stato membro non trasmette detti dati entro tale data, i pescherecci battenti la sua bandiera non potranno calare attrezzi da pesca attorno ai FAD finché la Commissione non avrà ricevuto tali dati dallo Stato membro per ulteriore trasmissione all'ICCAT.]

[SEZIONE 4 ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Articolo 27

Notifiche riguardanti la pesca sperimentale di austromerluzzi

1. Gli Stati membri possono partecipare, o autorizzare i loro pescherecci a partecipare, nel 2024, alla pesca sperimentale di austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) con palangaro nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale, conformemente all'articolo 7, paragrafi da 2 a 7, del regolamento (CE) n. 601/2004.
2. In deroga ai termini di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri che intendono procedere in tal senso ne danno notifica al segretariato della CCAMLR entro e non oltre il 1° giugno 2024.

Articolo 28

Ulteriori limiti alla pesca sperimentale di austromerluzzi

1. Oltre alle disposizioni speciali per la pesca sperimentale di cui all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 la pesca di austromerluzzi durante la campagna di pesca 2023–2024 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di pescherecci di cui all'allegato VII, tabella A, e a tale tipo di pesca si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui alla tabella B del medesimo allegato.
2. È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di giovanili e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca di austromerluzzi, sono rilasciate vive.
3. Ove opportuno, la pesca di austromerluzzi praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito, nel qual caso la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna di pesca.
4. La pesca si svolge in un areale geografico e batimetrico il più ampio possibile in modo da ottenere i dati necessari a determinare il potenziale di pesca e da evitare una concentrazione eccessiva delle catture e dello sforzo di pesca. Nelle sottozone FAO 48.6 e 88.1 e nella divisione FAO 58.4.3a, la pesca, se consentita ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento, è tuttavia vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 29

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2023-2024

1. Ai fini dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 lo Stato membro che intende pescare krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2023-2024 ne dà notifica alla Commissione entro e non oltre il 1° maggio 2024 mediante il modulo che figura nell'appendice dell'allegato VII, parte B. In deroga ai termini di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 601/2004 e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro e non oltre il 30 maggio 2024.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascun peschereccio che sarà autorizzato a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Lo Stato membro che intende pescare krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notifica tale intenzione solo per i pescherecci autorizzati che al momento della notifica:
 - a) battono la sua bandiera; o
 - b) battono la bandiera di un altro membro della CCAMLR e batteranno presumibilmente la bandiera di tale Stato membro al momento dell'attività di pesca.
4. Qualora un peschereccio autorizzato, notificato al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, sia impossibilitato a partecipare alla pesca del krill antartico per legittime ragioni operative o per cause di forza maggiore, lo Stato membro interessato può autorizzarne la sostituzione con un altro peschereccio. In tal caso lo Stato membro interessato informa immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
 - a) i dati completi relativi al peschereccio o ai pescherecci sostitutivi, incluse le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 601/2004; e
 - b) un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali elementi o documenti probatori.

SEZIONE 5

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Articolo 30

Limitazione della capacità di pesca

dei pescherecci operanti nella zona di competenza della IOTC

1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.
2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e dell'alalunga (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.

3. I pescherecci assegnati a una delle attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnati all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché questi ultimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la flotta di uno Stato membro, tale Stato membro garantisce che i pescherecci da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno. Non possono essere oggetto di trasferimento i pescherecci inclusi in un qualunque elenco di navi che abbiano praticato la pesca INN adottato da un'ORGP.
5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 31
FAD derivanti e navi d'appoggio

1. I FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.
2. Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 300 boe operative.
3. Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Nessun peschereccio a cianciolo ha mai un numero di boe strumentali superiore a 500 (in deposito e operative).
4. Le navi d'appoggio devono essere in numero massimo di tre per almeno dieci pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.
5. Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.
6. L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

SEZIONE 6
ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Articolo 32
Pesca pelagica

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all'allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO:
 - a) un elenco dei pescherecci adibiti alla pesca attiva o impegnati in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO;
 - b) dichiarazioni di cattura mensili.

SEZIONE 7 ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Articolo 33 Pesca con cianciolo

1. I pescherecci a cianciolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*):
 - a) dalle ore 00.00 del 29 luglio 2024 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2024 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2024 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2025 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
 - le coste americane del Pacifico,
 - longitudine 150° O,
 - latitudine 40° N,
 - latitudine 40° S;
 - b) dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2024 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2024 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
 - longitudine 96° O,
 - longitudine 110° O,
 - latitudine 4° N,
 - latitudine 3° S.
2. Per ciascuno dei pescherecci di cui al paragrafo 1 battenti bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2024, il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), scelto dal peschereccio.
3. I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, trasbordano o sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica:
 - a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;
 - b) quando, nel corso dell'ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 34 FAD derivanti

1. Un peschereccio a cianciolo non attiva mai più di 400 FAD nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dal peschereccio, dal proprietario o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.

2. Nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di chiusura per cui ha optato ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento il peschereccio a cianciole nella zona della convenzione IATTC:
 - a) si astiene dall'utilizzare i FAD;
 - b) recupera un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.

Articolo 35

Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangaro

Le catture annue totali di tonno obeso effettuate dai pescherecci con palangaro di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.

Articolo 36

Divieto di pesca degli squali alalunga

1. È vietato pescare squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nella zona della convenzione IATTC nonché tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.
2. Gli esemplari di squalo alalunga catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati dagli operatori dei pescherecci.
3. Gli operatori dei pescherecci registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali informazioni, raccolte nel corso del 2023, entro il 31 gennaio 2024.

Articolo 37

Divieto di pesca dei mobulidi

I pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione IATTC non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*), né tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di mobulidi catturati in tale zona. Non appena si accorgono che sono stati catturati dei mobulidi, essi li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi ed indenni.

SEZIONE 8

ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Articolo 38

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

- a) gattuccio fantasma (*Apristurus manis*);
- b) squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*);
- c) squalo lanterna dalla coda corta (*Etmopterus brachyurus*);

- d) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*);
- e) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*);
- f) razze (*Rajidae*);
- g) squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*);
- h) squali del superordine *Selachimorpha*;
- i) spinarolo (*Squalus acanthias*).

[SEZIONE 9 ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Articolo 39

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell'alalunga del Pacifico meridionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciole adibiti alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S non superi i 403 giorni.
2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga (*Thunnus alalunga*) del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (*Thunnus obesus*) effettuate con palangaro nel 2024 non superino i limiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato IG.

Articolo 40

Gestione della pesca con FAD

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciole non calano FAD, non forniscono l'assistenza tecnica necessaria né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00.00 del 1° luglio 2024 e le ore 24.00 del 30 settembre 2024.
2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S per due mesi supplementari, dalle ore 00.00 del 1° aprile 2024 alle ore 24.00 del 31 maggio 2024, oppure dalle ore 00.00 del 1° novembre 2024 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2024.
3. Ciascuno Stato membro interessato stabilisce quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciole battenti la sua bandiera. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 febbraio 2024, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC i periodi di chiusura scelti dagli Stati membri prima del 1° marzo 2024.
4. Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciole cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciole.

Articolo 41

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque della zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S figura nell'allegato IX.

Articolo 42

Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangaro a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (*Xiphias gladius*) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangaro nel 2024 non superino il limite di cui all'allegato IG, tabella 2. Provvedono inoltre affinché ciò non comporti uno spostamento dello sforzo di pesca per il pesce spada verso la zona a nord di 20° S.]

SEZIONE 10 MARE DI BERING

Articolo 43

Divieto di pesca del merluzzo d'Alaska nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d'Alaska (*Gadus chalcogrammus*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

SEZIONE 11 ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Articolo 44

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA:

- a) limitino lo sforzo di pesca di fondo annuale al livello indicato nell'allegato X;
- b) non pratichino la pesca di fondo se non con l'utilizzo di palangari demersali; e
- c) non pratichino la pesca nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What e Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, esclusa quella con palangari demersali e a condizione che, mentre operano in tali zone, abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico.

Articolo 45

Misure relative alla pesca di austromerluzzi

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca di austromerluzzi (*Dissostichus spp.*) nella zona dell'accordo SIOFA:

- a) non pratichino la pesca a profondità inferiori a 500 metri;
- b) abbiano a bordo in qualsiasi momento almeno un osservatore scientifico incaricato di osservare il 25 % degli ami salpati per trave per tutta la durata dell'attività di pesca; e
- c) effettuino la marcatura e il rilascio degli esemplari di austromerluzzi catturati in misura pari ad almeno cinque pesci per tonnellata di peso vivo. Una volta catturati 30

o più esemplari di austromerluzzi, si applica un livello minimo di sovrapposizione statistica pari ad almeno il 60 % per il rilascio degli esemplari marcati.

Articolo 46

Divieto di cattura degli squali di acque profonde

Nella zona dell'accordo SIOFA è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

- (a) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*), salvo nell'ambito del quantitativo autorizzato di catture accessorie di cui all'allegato IK;
- (b) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*);
- (c) sagrì (*Centrophorus granulosus*);
- (d) zigrino (*Dalatias licha*);
- (e) gattuccio di Bach (*Bythaelurus bachi*);
- (f) chimera bocca nera (*Chimaera buccanigella*);
- (g) chimera di Didier (*Chimaera didierae*);
- (h) chimera del marinaio (*Chimaera willwatchi*);
- (i) squalo musolungo (*Centroscymnus crepidater*);
- (j) centroschimno di Plunket (*Scymnodon plunketi*);
- (k) squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*);
- (l) squalo lanterna guancia bianca (*Etmopterus alphas*);
- (m) gattuccio panciapiccola (*Apristurus indicus*);
- (n) chimera naso stretto (*Harriota raleighana*);
- (o) gattuccio testa stretta (*Bythaelurus tenuicephalus*);
- (p) squalo serpente (*Chlamydoselachus anguineus*);
- (q) notidano dagli occhi grandi (*Hexanchus nakamurai*);
- (r) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*);
- (s) lemargo antartico (*Somniosus antarcticus*);
- (t) squalo goblin (*Mitsukurina owstoni*);
- (u) squalo lanterna viaggiatore (*Etmopterus Viator*);
- (v) squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*);
- (w) sagrì (*Centrophorus squamosus*);
- (x) centroforo boccanera (*Centrophorus squamosus*);
- (y) spinarolo spine corte (*Squalus mitsukurii*);
- (z) squalo becco lungo (*Deania quadrispinosa*);
- (aa) squalo testa di freccia (*Deania profundorum*);
- (ab) chimera naso stretto (*Harriotta raleighana*);
- (ac) razza di acque profonde (*Bathyraja tunae*);

(ad) rinochimera africana (*Rhinochimaera africana*).

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA

PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI

NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 47

*Pescherecci battenti bandiera della Norvegia
e pescherecci battenti bandiera delle Isole Fær Øer*

La Commissione può autorizzare i pescherecci battenti bandiera della Norvegia o delle Isole Fær Øer a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC indicati nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento, al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403 e nelle relative modalità di applicazione.

Articolo 48

*Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito,
nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell'Isola di Man, e in possesso
di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito*

La Commissione può autorizzare i pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell'Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC indicati nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento, nel regolamento (UE) 2017/2403 e nelle relative modalità di applicazione.

Articolo 49

Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito

1. Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente al presente articolo.
2. Uno Stato membro che intenda trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.
3. Qualora approvi la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificata dallo Stato membro interessato, la Commissione, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica al Regno Unito e agli Stati membri il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o ad esso trasferite nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato conformemente al paragrafo 3. Tali trasferimenti e scambi non modificano i criteri

per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Articolo 50

Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento, al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403 e nelle relative modalità di applicazione.

Articolo 51

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.

Articolo 52

Condizioni per lo sbarco delle catture, comprese quelle accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento si applicano alle catture e alle catture accessorie dei pescherecci di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 51 del presente regolamento.

[L'articolo 53 del presente regolamento sarà aggiornato dopo le consultazioni dell'Unione con i paesi terzi.]

Articolo 53

Specie vietate

1. Quando si trovano nelle acque dell'Unione, i pescherecci di paesi terzi non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:
 - a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a e 7d; e nelle acque dell'Unione della sottozona 4;
 - b) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;
 - c) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangaro nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8;
 - d) zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calceus*), sagrì (*Centrophorus squamosus*), sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*) e squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4;
 - e) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque dell'Unione;
 - f) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
 - g) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;
 - h) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo;

- i) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Modifiche del regolamento (UE) 2023/194

L'allegato IA, parte F, del regolamento (UE) 2023/194 è modificato conformemente all'allegato XI del presente regolamento.

Articolo 55

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 56

Disposizioni transitorie

Gli articoli da 9 a 13, da 15 a 18, 22, 25, da 36 a 38, 43, 46 e 53 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2025 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2025.

Articolo 57

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Tuttavia:

- (a) l'articolo 12, paragrafi 1 e 6, si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025;
- (b) l'articolo 12, paragrafi da 2 a 5, si applica dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025;
- (c) l'articolo 21 si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2025;
- (d) gli articoli 27, 28 e 29 e l'allegato VII si applicano dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2024;
- (e) l'articolo 26, paragrafo 2, si applica dal 17 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024;
- (f) l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), si applica dal 1° gennaio 2024 al 19 gennaio 2025;
- (g) l'allegato I si applica anche per gli anni 2025 e 2026, ove specificato in tale allegato;
- (h) l'allegato IK si applica dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2024, ove specificato in tale allegato;

- (i) l'allegato II si applica dal 1° febbraio 2024 al 31 gennaio 2025.
- (j) [La taglia massima di riferimento per la conservazione dello spinarolo (DGS/03A-C, DGS/2AC4-C e DGS/15X14) cesserà di applicarsi alla data in cui diventerà applicabile un atto delegato che introduca misure corrispondenti e disciplini il trattamento delle catture degli stock di taglia superiore a 100 cm.]
- (k) I limiti di cattura e di sforzo fissati dal presente regolamento per il 2024 e, ove specificato nel presente regolamento, anche per gli anni 2025 e 2026 continuano ad applicarsi nel 2025 e, se del caso, nel 2026 e nel 2027, esclusivamente ai fini seguenti:
 - i) scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - ii) detrazioni e riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - iii) quantitativi detratti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e
 - iv) detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*